



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE PER PASSAGGIO DA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA1) A TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (TIA2) AI SENSI DEL D. LGS 14.3.2011 N. 23.

NR. Progr. **15**

Data **15/04/2011**

Seduta NR. **2**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 15/04/2011 alle ore 20:00.

Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 15/04/2011 alle Ore 20:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
ORTOLAN ENZO	S	BRUSEMINI CLAUDIO	S	MENEGHIN PAOLO	S
FANTATO GASTONE	S	BERENGAN MANUEL	S	AGUZZONI RENZO	S
STROPPA GIANNI	S	MANTOVANI RICCARDO	S	BARBIERI GIULIO	S
FAGGION MARCO	N	CAPUZZO MANUELA	S	FERRERI MARCELLO	S
MORINI ALESSIO	S	VISENTIN PIERLEOPOLDO	S	CABASSA MARIO	S
ROSSI GIOVANNI	S	SARTORI CRISTIAN	S	GUERRA CLAUDIO	N
CHECCHINATO GIANLUCA	S	GOIA GERMANO	S	ROSSI ADINO	S
TOTALE Presenti: 19			TOTALE Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

FAGGION MARCO; GUERRA CLAUDIO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.

In qualità di PRESIDENTE C.C., il ORTOLAN ENZO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.

Cabassa Mario, Berengan Manuel, Capuzzo Manuela

L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE PER PASSAGGIO DA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA1) A TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (TIA2) AI SENSI DEL D. LGS 14.3.2011 N. 23.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ha soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disponendo che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa;

Visto il D.P.R. n. 158, del 16 aprile 1999, con cui è stato approvato il metodo normalizzato per il calcolo della tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 42, in data 30/12/2002, con la quale è stata istituita la tariffa di igiene ambientale ed approvato il relativo regolamento per l'applicazione della stessa;
- n. 10, del 27/03/2003, e n. 5 del 08/03/2011, con le quali sono state apportate variazioni ed integrazioni al citato regolamento;

Premesso che l'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 ha previsto la radicale trasformazione del prelievo sul servizio di igiene ambientale e contestualmente la sostituzione della tariffa di igiene ambientale con la tariffa integrata ambientale, operando un rinvio ad un decreto di attuazione, peraltro mai emanato, e facendo contestualmente salve le norme regolamentari emanate entro la data di approvazione dello stesso decreto 152/2006, ovvero entro il 29/04/2006;

Rilevato che l'art. 8, comma 3, del D.L. 194/2009, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce che *“Ove il regolamento di cui al comma 6, dell'art. 238, del decreto legislativo 3 aprile 2006, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”*;

Dato atto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 238, del 16 luglio 2009, fissava che la T.I.A. è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA in quanto v'è *“l'inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo..... porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un “corrispettivo” per la prestazione di servizi”* e di conseguenza il Comune aveva modificato il regolamento su citato espungendo il riferimento all'applicabilità dell'IVA;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 giugno 2010, n. 122 al cui art. 14, comma 33 ha previsto che: *“Le disposizioni di cui all'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”*;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - n. 3 del 11 novembre 2010, la quale specifica che i regolamenti già approvati dai comuni che avevano introdotto in via sperimentale la tariffa di igiene ambientale (ora definita TIA1) conservano

sostanzialmente la loro validità e possono essere adattati all'evoluzione interpretativa della normativa vigente e, vieppiù, che anche alla cosiddetta TIA1 si applicano le nuove disposizioni recate dall'art. 14, comma 3, del decreto legge 78/2010 come meglio sopra citato;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il cui art. 14, comma 3, stabilisce che *“Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.”*;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere alla verifica delle disposizioni regolamentari in rapporto ai nuovi canoni interpretativi ed alle mutanti situazioni di presupposto gestionale ed applicativo;

Richiamato quanto indicato nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 07/11/1999 la quale aveva chiarito che l'art. 49 del d. lgs. 22/1997, costituisce una norma speciale, che identifica il soggetto gestore con l'Ente Locale titolare della funzione, salvo in caso in cui l'affidamento dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti sia stato affidato ad un unico soggetto esterno all'Ente;

Vista la nota del gestore del servizio, ovvero “ECOGEST S.R.L.”, assunta al protocollo generale dell'Ente con il n. 4020, in data 14/03/2011 con la quale viene espressa la posizione del Consorzio R.S.U. di Rovigo di modificare il regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani onde renderlo il più possibile omogeneo con quello degli altri comuni della provincia di Rovigo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2011 con il quale è stato differito, al prossimo 30 giugno, il termine per l'adozione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011;

Vista la successiva rilettura del predetto regolamento, in sede di Commissione per gli affari generali e sviluppo economico, nonché diverse considerazioni espresse da alcuni consiglieri comunali al fine di riadattarlo a situazioni contingenti;

Si è ritenuto pertanto necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni agli articoli di seguito citati:

- Art. 1: al comma 1) dopo le parole “..., nel Comune di Badia Polesine, la tariffa”, sono state aggiunte le parole **“integrata ambientale, al fine della copertura totale dei costi di investimento e di esercizio, già prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Decreto Ronchi) ed ora dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”, e sancita dal”**, che vanno a sostituire “adottata ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Decreto Ronchi”) e del”;

- Art. 1: è stato aggiunto il comma 4) che così recita **“In attesa della completa attuazione della tariffa integrata di cui all'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la tariffa sarà applicata tenendo conto della disciplina regolamentare di cui al DPR 158/1999, per quanto compatibile con i sistemi di calibratura individuale eventualmente proposti dal soggetto Gestore.”**;

- Art. 8: è stato aggiunto il comma 7) **“La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti”**;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

Udita la discussione e sull'esito della votazione come in calce riportate, controllata dagli scrutatori in precedenza nominati, espressa in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di apportare per i motivi illustrati in premessa le seguenti modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati:

- Art. 1: al comma 1) dopo le parole “... , nel Comune di Badia Polesine, la tariffa”, sono state aggiunte le parole “**integrata ambientale, al fine della copertura totale dei costi di investimento e di esercizio, già prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Decreto Ronchi) ed ora dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”, e sancita dal**”, che vanno a sostituire “adottata ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Decreto Ronchi”) e del”;

- Art. 1: è stato aggiunto il comma 4) che così recita “**In attesa della completa attuazione della tariffa integrata di cui all'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la tariffa sarà applicata tenendo conto della disciplina regolamentare di cui al DPR 158/1999, per quanto compatibile con i sistemi di calibratura individuale eventualmente proposti dal soggetto Gestore.**”;

- Art. 8: è stato aggiunto il comma 7) “**La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti**”;

2. Di dare alle presenti modifiche effetto a partire dal 1° gennaio 2011.

ESITO DELLA VOTAZIONE:

Entra il consigliere Faggion – Escono i Consiglieri Capuzzo e Rossi

Consiglieri presenti 18

Consiglieri votanti 18

Voti favorevoli 18

VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Consiglieri presenti 18

Consiglieri votanti 18

Voti favorevoli 18

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 15/04/2011

DISCUSSIONE: - Omissis

COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 15/04/2011

OGGETTO

Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata dall'ufficio GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI:

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE PER PASSAGGIO DA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA1) A TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (TIA2) AI SENSI DEL D. LGS 14.3.2011 N. 23.

Area Economico Finanziaria

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE

Addi, 08/04/2011

IL Responsabile di Area

F.to Munari Emanuele

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 53 della Legge in oggetto, si esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE

Addi, 08/04/2011

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Munari Emanuele

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 15/04/2011

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE C.C.

F.to ORTOLAN ENZO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 20/04/2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 20/04/2011

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to TREVISAN SILVIA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

TREVISAN SILVIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **01/05/2011**

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 01/05/2011

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to TREVISAN SILVIA
